

Numero 01965/2017 e data 14/09/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 01301/2015

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'E.N.A.C. - Ente nazionale per l'Aviazione civile, avverso e per l'annullamento del d.m. 24 ottobre 2011, nr. 311, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato la *Nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano*, in sostituzione di quella precedentemente individuata con d.m. 29 marzo 1996.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 9 luglio 2015, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la memoria del Comune di Fiumicino, trasmessa con nota ministeriale del 10 maggio 2016;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota ministeriale del 28 luglio 2016;

Vista l'istanza degli intervenienti *ad opponendum* in data 4 maggio 2017;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Raffaele Greco;

Premesso e considerato quanto segue:

L'E.N.A.C. Ente nazionale per l'aviazione civile ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nr. 311 del 24 ottobre 2011, col quale si è proceduto alla nuova

perimetrazione della Riserva naturale del Litorale Romano, con estensione del regime vincolistico ambientale anche ad aree site a ridosso dell'aeroporto di Fiumicino, già interessate dal Piano di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012.

Parte ricorrente ha esposto che solo in una fase molto avanzata dell'istruttoria poi sfociata nell'approvazione del suindicato Piano di sviluppo si sarebbe appreso della parallela procedura di perimetrazione condotta dal Ministero dell'ambiente, nella quale l'E.N.A.C. non sarebbe mai stato coinvolto, e i cui esiti andrebbero a incidere pesantemente sul programmato potenziamento dell'infrastruttura aeroportuale, imponendo un vincolo di sostanziale inedificabilità su aree interessate dai detti interventi.

Per questo, nel ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, nr. 102, e dell'art. 71, comma 3-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, nr. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, nr. 27; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, perplessità e sviamento;

II) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dei principi del giusto procedimento amministrativo, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 112, degli artt. 4, 6 e 8 della legge 6 dicembre 1991, nr. 394, nonché degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nr. 281; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella propria relazione, si è espresso nel senso dell'infondatezza del ricorso, evidenziando in estrema sintesi:

- che l'E.N.A.C. non era soggetto da coinvolgere nel procedimento definito col d.m. impugnato;

- che, malgrado la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse partecipato alla Conferenza unificata nella quale fu affrontata la ripermimetrazione della Riserva naturale, la problematica dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino non era emersa finché, quasi a conclusione dell'iter istruttorio, era stata rappresentata dalla Regione Lazio;

- che, dopo di ciò, l'Amministrazione aveva comunque tenuto conto per quanto possibile delle problematiche relative all'interferenza tra le due procedure, concludendosi comunque per la prevalenza delle ragioni di sicurezza ambientale, tenuto conto anche dei rischi per la sicurezza aerea rivenienti dalla presenza di stormi di uccelli nella Riserva naturale.

Nel procedimento sono intervenuti anche l'Associazione Fuori Pista, l'Associazione Pro-loco Fregene-Maccarese e i signori Cristina Girardet, Luca Piccinin, Raffaella Costa e Andrea Guizzi, opponendosi alle ragioni di parte ricorrente.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto della natura e dell'entità delle determinazioni amministrative che il presente ricorso pone a confronto, la Sezione ritiene necessario acquisire l'avviso delle altre

Amministrazioni coinvolte nelle relative procedure, e in particolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con riguardo anche all'approvazione del Piano di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2012), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione Lazio, ciascuno dei quali provveder a far pervenire una propria relazione in ordine alla vicenda amministrativa e contenziosa di che trattasi, al fine della definitiva puntualizzazione del *thema decidendum* da rapportarsi all'interesse a ricorrere dell'Ente reclamante.

In tale occasione, non si ometter di fornire informazioni ove possibile anche in ordine al ricorso giurisdizionale che, secondo quanto assume parte odierna istante, sarebbe stato proposto dalla societ Aeroporti di Roma S.p.a. avverso le medesime determinazioni censurate in questa sede.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere invitando le Amministrazioni in premessa indicate a far pervenire le proprie deduzioni.

L'ESTENSORE
Raffaele Greco

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Roberto Mustaf